

Prot. 2133/2020 U



TRIBUNALE di PALMI

Oggetto: *Nuove disposizioni organizzative relative all'organizzazione dei servizi e all'esercizio dell'attività giurisdizionale a seguito del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 e del D.P.C.M. 3 novembre 2020.*

Il Presidente

n.q di Coordinatore degli Uffici del Giudice di Pace del Circondario

Visto il D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 e, in particolare, gli artt. 23 e 24 che hanno dettato, rispettivamente, *disposizioni per l'esercizio dell'attività giurisdizionale e per la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica;*

Visto il D.P.C.M. 3 novembre 2020, il cui art. 3 (rubricato: *Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto*) dispone, tra l'altro, al comma 4, lett. i), che *"i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell'emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile"*;

Considerato che con ordinanza adottata il 4 novembre dal Ministro della salute la Calabria è stata individuata quale Regione collocantesi *"in uno scenario di tipo tre"* e con un livello di rischio *"alto"* (c.d. *zona rossa*);

Viste le nuove Linee guida, relative all'emergenza Covid, adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura con delibera del 4 novembre 2020, con le quali si raccomanda ai dirigenti, nell'ottica di contrastare l'emergenza epidemiologica e contenerne gli effetti negativi per lo svolgimento dell'attività giudiziaria, di *dettare ovvero confermare l'efficacia di disposizioni volte a regolare l'accesso agli uffici giudiziari e a limitare i contatti personali che possono favorire il diffondersi del contagio ovvero ostacolare la possibilità di tracciamento in caso di contagio;*

DISPONE



con effetto immediato e fino alla permanenza dell'ordinanza ministeriale che individua la Regione Calabria come "zona rossa" e comunque fino a nuove disposizioni, vengono confermate tutte le disposizioni in vigore con riferimento all'organizzazione dei servizi e all'esercizio dell'attività giurisdizionale, con le integrazioni e precisazioni che seguono.

DISPONE

Quanto segue.

A. Con specifico riferimento all'attività giurisdizionale:

1. Le cause civili e i processi penali **saranno trattati per fasce orarie e - ove possibile - ad orario fisso predeterminato**, nel rispetto del Protocollo sulla gestione delle udienze civili e **con durata non eccedente le ore 13.00**. I provvedimenti di scaglionamento dell'orario dovranno essere comunicati dalla cancelleria al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palmi almeno due giorni prima dell'udienza fissata.
2. Tutti i presenti in aula sono tenuti a rispettare una distanza minima interpersonale di almeno un metro e all'uso scrupoloso delle mascherine, secondo le regole igieniche di condotta diramate dal Ministero della salute.
3. Nell'intento di limitare quanto più possibile la circolazione delle persone, **si raccomanda ai magistrati di fissare per ogni udienza un numero di processi tale da consentirne la trattazione nel rispetto delle regole igieniche precauzionali** e da contenere la durata dell'udienza entro le ore 13.00.
4. **I Giudici sono autorizzati a rinviare le cause civili e i processi penali**, ove ciò sia necessario per consentire lo svolgimento delle udienze con le modalità sopra descritte e nel rispetto delle regole igieniche precauzionali. Nel rinvio si dovrà tenere conto dei criteri di priorità. I provvedimenti di rinvio e l'indicazione delle fasce orarie saranno tempestivamente comunicati dalla cancelleria in via telematica.
5. **L'accesso all'aula di udienza è consentita solo ai difensori, alle parti e a chiunque abbia un ruolo nella causa di interesse (testimoni, consulenti tecnici, ecc.).**
6. Nelle cause civili fissate per la precisazione delle conclusioni, al fine di ridurre al minimo la loro permanenza in aula, **i difensori predisporranno preferibilmente in anticipo note scritte contenenti le sole conclusioni**; tali note verranno allegate al verbale d'udienza per farne parte integrante.
7. **Le udienze, sia civili che penali, si dovranno celebrare a porte chiuse**, ai sensi degli articoli 128 c.p.c. e 472, comma 3, c.p.p.

B. Obblighi informativi.

8. I Giudici di pace e il personale amministrativo, ove siano venuti in contatto, direttamente o indirettamente, con soggetti di cui è stata accertata la positività al virus COVID-19, sono tenuti in ogni caso, e anche in assenza dei relativi sintomi, a darne immediata comunicazione al proprio medico di Medicina generale, oppure a telefonare al numero verde regionale 800-767676 appositamente istituito, al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale e territorialmente competente, nonché ad informare il Presidente del Tribunale e il Dirigente amministrativo.
9. Ai Giudici di pace, al personale amministrativo e all'utenza è interdetto l'accesso all'ufficio ove venga riscontrato all'atto della misurazione una temperatura corporea superiore a 37,5 gradi.

C. Disciplina dell'accesso del pubblico e altre misure riguardanti la sicurezza dei dipendenti e degli utenti.

10. Si confermano le disposizioni attualmente in vigore per quanto concerne l'orario di apertura delle cancellerie (dalle 8.30 alle ore 12.30 nei giorni da lunedì a venerdì) e l'accesso ai servizi mediante prenotazione telefonica o telematica.
11. L'accesso agli Uffici è consentito a **poche persone per volta** in modo tale che non si creino assembramenti nei locali e sia sempre rispettata la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro. Il personale di vigilanza curerà che l'accesso si svolga con queste modalità.
12. Alle cancellerie si può accedere **una persona per volta** e rispettando comunque la distanza interpersonale minima di almeno un metro.
13. Il personale amministrativo, i Giudici di pace, gli Avvocati e chiunque, previo appuntamento, dovesse accedere agli Uffici **saranno tenuti, indistintamente e senza alcuna eccezione, al rispetto delle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del contagio** adottate dalle Autorità di governo e sanitarie, nazionali regionali e locali (distanziamento fisico, igiene personale, **uso di mascherine** e quant'altro).
14. Viene demandato al Direttore di cancelleria di adottare le disposizioni organizzative in ordine al personale che deve effettuare la propria prestazione in presenza per lo svolgimento delle sole attività indifferibili connesse all'esercizio delle giurisdizione e riguardanti, in generale, atti urgenti o in scadenza, nonché le disposizioni inerenti allo svolgimento del lavoro agile, secondo la mappatura dei servizi c.d. "smartabili" già predisposta e che sarà all'occorrenza integrata.

Si comunichi con urgenza:

- A tutti i Giudici di pace del Circondario;
- Al Direttore del Giudice di pace di Palmi;
- Al Sindaco del Comune di Oppido Mamertina;
- Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palmi;
- Ai Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Palmi, Reggio Calabria e

Locri;

- Al Presidente della Corte di Appello di Reggio Calabria e al Procuratore Generale presso la Corte di Appello;
- Al Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Reggio Calabria.
- Alle Organizzazione Sindacali e alla R.S.U.

Si dispone la pubblicazione del presente provvedimento nel sito *web* del Tribunale di Palmi, nonché la sua trasmissione al Consiglio Superiore della Magistratura al seguente indirizzo: protocollo.csm.@giustiziacert.it.

Palmi, 9 novembre 2020

Il Presidente del Tribunale

Concetta Maria Di Stefano